



# INFORMAZIONI

00198 - Via V. Bellini 10  
Tel.: 06/8412316 - 8543837 - Fax: 06/8412310  
E – Mail: [AGIDAE@pcn.net](mailto:AGIDAE@pcn.net)  
Internet: [www.agidae.it](http://www.agidae.it)

---

---

Anno VI

Giugno 2000 - N. 2

---

---

**MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE: C.M. 15 GIUGNO 2000, N. 163 – PROT. 63/VD**

**Oggetto: L.10 marzo 2000, n. 62: "Norme per LA PARITÀ SCOLASTICA e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Prime indicazioni applicative.**

Le norme dettate per la parità scolastica dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 richiedono una applicazione immediata, ai fini della quale si forniscono le indicazioni di seguito articolate per paragrafi.

- Note introduttive sulla parità scolastica.
- La parità per le istituzioni scolastiche già “riconosciute” (scuole materne autorizzate, elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute o pareggiate).
- La parità per le istituzioni scolastiche non “riconosciute”.
- Riconoscimento legale in regime transitorio.
- Indicazioni finali.

## **1. Note introduttive sulla parità scolastica**

1.1 La definizione di scuola paritaria, gestita da Enti diversi dallo Stato, da privati e da persone giuridiche appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, da Enti religiosi italiani o da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla S. Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia, si estende a tutta la fascia dell'istruzione. La scuola paritaria svolge un servizio pubblico, improntato ai principi costituzionali ed è aperta a tutti. Il progetto educativo identifica la singola scuola esprimendo l'eventuale orientamento culturale e/o religioso. Il piano dell'offerta formativa determina il curriculum obbligatorio per gli alunni (nella quota definita a livello nazionale e nella quota riservata) e programma le attività extracurricolari. Il riconoscimento della parità esige che il servizio scolastico erogato corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia.

All'Amministrazione scolastica compete l'accertamento del possesso originario e della permanenza dei requisiti elencati all'art. 1 comma 4 della legge e delle condizioni di esercizio del servizio pubblico di cui allo stesso art. 1 commi 2 e 3.

## **2. La parità per le istituzioni scolastiche già “riconosciute” (Scuole materne autorizzate, elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute o pareggiate)**

### *2.1 Categorie di scuole non statali da intendersi come “riconosciute”*

Sono da intendere scuole già “riconosciute” per effetto delle norme che ne stabiliscono la vigilanza da parte dell'Amministrazione scolastica:

- le scuole materne autorizzate al funzionamento ai sensi dell'art. 333 del T.U. approvato con D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297;
- le scuole elementari parificate ai sensi dell'art. 344 del citato T.U. 297/1994;
- le scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciute e pareggiate ai sensi degli artt. 355 e 356 del citato T.U. 297/1994.

## 2.2 Requisiti richiesti in relazione alle nuove norme della parità

Per il riconoscimento della parità il titolare della gestione, con riferimento allo specifico ordine di scuola ed all'eventuale sperimentazione autorizzata ed in atto, deve:

- inoltrare domanda al Servizio per la Scuola Materna, alla Direzione Generale per l'istruzione Elementare o alla Direzione Generale per l'Istruzione Media Non Statale, se trattasi rispettivamente di scuola materna, elementare o secondaria di I e II grado; gli Uffici centrali si avvarranno della collaborazione degli Uffici scolastici e degli Ispettori tecnici operanti nel territorio;
- trasmettere il progetto educativo della scuola in armonia con i principi della Costituzione;
- trasmettere, o riservarsi di trasmettere entro il 1° settembre, il piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del Regolamento sull'autonomia (D.P.R. 8.3.1999, n. 275), conforme alle finalità ed agli ordinamenti previsti dalle norme vigenti per i rispettivi gradi di istruzione;
- dichiarare che il bilancio della scuola è conforme alle regole della pubblicità legale e comunque accessibile a chiunque nella scuola stessa vi abbia interesse;
- dichiarare che nella scuola sono istituiti organi collegiali che garantiscono la partecipazione democratica al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia, all'elaborazione del Piano dell'offerta formativa, alla regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal D.P.R. 24.6.1998, n. 249;
- dichiarare che l'iscrizione alla scuola è aperta a tutti gli studenti che ne accettino il progetto educativo, purché muniti del titolo di studio prescritto, senza alcuna discriminazione;
- dichiarare l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- indicare il corso o i corsi completi organicamente costituiti e l'eventuale istituzione di uno o più nuovi corsi completi iniziati dalla prima classe e con prospettive di sviluppo graduale;
- dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione. Per i docenti privi del titolo di abilitazione, ma comunque forniti del prescritto titolo di studio, nella prospettiva, anche, di ulteriori indicazioni da parte di questo Ministero, dovranno essere specificati dettagliatamente i casi (per esempio, docenti di scuole materne comunali reclutati per concorso; docenti che hanno partecipato o stanno partecipando ai corsi abilitanti);
- dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria Congregazione. Si ricorda che nel limite di un quarto delle prestazioni complessive, per il personale docente, che comunque deve essere fornito dei relativi titoli scientifici e professionali, possono essere adottati rapporti di volontariato o di prestazione d'opera.

## 2.3 Requisiti già accertati in sede di riconoscimento

Il titolare della gestione che richiede il riconoscimento della parità deve dichiarare, con riferimento allo specifico ordine di scuola ed all'eventuale sperimentazione autorizzata o in atto, che sussistono tutte le condizioni che hanno consentito, rispettivamente, l'autorizzazione, la parifica, il riconoscimento legale o il pareggiamento.

## 2.4 Mantenimento delle convenzioni per le scuole elementari parificate

Le scuole elementari parificate che intendano accedere al regime di parità mantengono, fino all'applicazione dell'art. 1, comma 7 della L. n. 62/2000, la convenzione in atto alle condizioni previste dall'O.M. n. 215/92.

## 2.5 Accertamenti da parte dell'Amministrazione scolastica del possesso originario e della permanenza dei requisiti di legge

L'Amministrazione scolastica si riserva di effettuare accertamenti in ordine al possesso originario ed alla permanenza dei requisiti che la legge richiede alle scuole paritarie e verifiche in ordine alle modalità di erogazione del servizio scolastico, che deve caratterizzarsi come servizio pubblico, rispondente alle norme generali sull'istruzione.

## 2.6 Termini per le domande e decorrenza del riconoscimento della parità

In prima applicazione della legge 62/2000, le domande di riconoscimento della parità per le istituzioni scolastiche di cui al presente paragrafo 2 devono pervenire ai competenti Uffici ministeriali entro il 15 luglio 2000. Il riconoscimento della parità per i richiedenti muniti di tutti i requisiti prescritti ha effetto dal 1° settembre 2000.

Successivamente alla prima applicazione le domande dovranno pervenire entro il mese di maggio ed il riconoscimento avrà effetto dall'anno scolastico immediatamente successivo.

### 3. La parità per le istituzioni scolastiche non “riconosciute”

#### 3.1 Requisiti e relativa documentazione per il riconoscimento della parità

La domanda di riconoscimento della parità deve essere proposta a cura del rappresentante dell'istituzione scolastica in possesso di cittadinanza italiana o di Paese membro dell'Unione europea e in possesso dei necessari requisiti morali e professionali.

La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica.

La domanda presentata da Ente pubblico (Comune, Provincia, Regione) deve essere corredata della relativa deliberazione consiliare.

La domanda deve essere accompagnata dalle dichiarazioni impegnative e dagli atti elencati nel precedente paragrafo 2.2.

Nella domanda deve essere idoneamente documentato che la scuola:

- a) dispone stabilmente di una sede rispondente a tutte le esigenze di sicurezza, di igiene e di adeguatezza educativo-didattica;
- b) dispone stabilmente di strutture, arredi e attrezzature propri del tipo di scuola, conformi alle norme vigenti e funzionali alla realizzazione degli obiettivi formativi previsti dal POF;
- c) consta di uno o più corsi completi e di eventuali nuovi corsi in via di istituzione iniziati dalla prima classe e con prospettive di sviluppo graduale;
- d) consta di classi la cui composizione, anche numericamente adeguata, sia tale da rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche.

#### 3.2 Accertamenti da parte dell'Amministrazione scolastica del possesso originario e della permanenza dei requisiti di legge

Prima di procedere al riconoscimento della parità, l'Amministrazione scolastica accerta il possesso dei requisiti e le condizioni di svolgimento del servizio scolastico da parte delle istituzioni richiedenti. Si riserva inoltre di verificare la permanenza di tali requisiti e condizioni in ogni momento.

#### 3.3 Termini per le domande e decorrenza del riconoscimento della parità

Le domande di riconoscimento della parità per le nuove istituzioni scolastiche devono pervenire ai competenti Uffici ministeriali entro il mese di febbraio. La decorrenza del riconoscimento della parità è riferita all'anno scolastico successivo alla data della domanda.

#### 3.4 Conversione della domanda di riconoscimento legale in domanda di riconoscimento della parità

Le domande di riconoscimento legale, già inviate alla Direzione Generale per l'Istruzione Media Non Statale, possono essere convertite, a richiesta, in domande di riconoscimento di parità. In tale caso si procederà secondo le indicazioni contenute nel presente paragrafo 3.

### 4. Riconoscimento legale in regime transitorio

4.1 Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del D.Lgs 16.4.1994, n. 297 e le istruzioni ministeriali emanate in materia.

4.2 Le stesse disposizioni sopra richiamate disciplinano, in via transitoria, le nuove istanze di autorizzazione, parifica o riconoscimento legale, i cui effetti saranno regolati a norma dell'art. 1 comma 7 della legge 62/2000.

### 5. Indicazioni finali

Con successive istruzioni saranno indicate le disposizioni che nei diversi ordini di scuola dovranno intendersi abrogate per effetto dell'introduzione del regime paritario.

Parimenti saranno comunicate le variazioni di ordine procedurale che dovessero rendersi necessarie a seguito della riforma dell'Amministrazione scolastica.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, secondo il settore di competenza, ad uno degli Uffici centrali intestatari della circolare.

Il Ministro  
De Mauro

## PROGRAMMA

**23 luglio 2000** (pomeriggio): arrivo e sistemazione

**24 - 26 luglio 2000:** (Avv. Armando Montemarano)

1. I NUOVI DIRITTI DEI LAVORATORI IN MATERNITÀ E PATERNITÀ
2. L'ISTITUZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E FORMATIVI
3. LA RIFORMA DELL'INAIL
4. LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL PART - TIME
5. LA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO NOTTURNO
6. LA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO MINORILE
7. LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO
8. IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI
9. L'ESTENSIONE DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA  
AI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

**26 luglio 2000** (pomeriggio):

- GESTIONE DELLE RISORSE: RUOLO E SERVIZI DELLA BANCA IN UN SISTEMA ECONOMICO CHE CAMBIA  
(*Esperti CARIPLO*)
- INTERVENTO DEL DR. ERNESTO TANSINI – *Vice direttore generale CARIPLO*

**27 luglio 2000:** (Avv. Armando Montemarano)

1. LA LEGGE SULLA PARITÀ SCOLASTICA E LA CIRCOLARE APPLICATIVA
2. IL RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI DELLE CASE RELIGIOSE

**28 luglio 2000:**

1. IL SISTEMA DEI FINANZIAMENTI EUROPEI: PRINCIPI ED OBIETTIVI  
(Avv. *Francesco Malatesta*)
2. I FINANZIAMENTI EUROPEI PER IL SETTORE NON – PROFIT, IN PARTICOLARE PER GLI ISTITUTI RELIGIOSI. L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI (*D.ssa Marie Christine Ottati – Lefebvre Consulente Commissione Unione Europea - Bruxelles*)
3. COME PARTECIPARE AI BANDI COMUNITARI  
(Dr. *Giuseppe Maffeo*)
4. GESTIONE DEI RISCHI NEGLI ISTITUTI: CRITERI FONDAMENTALI DI PREVENZIONE  
(Ing. Paolo Losa – Ing. Dorizzi – Dr. Perbellini – Società Cattolica di Assicurazione)

**29 luglio 2000:**

1. ENTI RELIGIOSI E INTRODUZIONE ALL'EURO: PROFILI FISCALI E DI BILANCIO  
(Prof. *Luigi Puddu – Università di Torino*)
2. STRUTTURA DELL'ENTE GESTORE RELIGIOSO E INQUADRAMENTO FISCALE: PRINCIPI E PECULIARITÀ  
(Dr. *Paolo Saraceno*)

**30 luglio 2000:**

1. LA RIFORMA DEL SISTEMA PENALE TRIBUTARIO  
(Dr. *Paolo Saraceno*)
2. CONCLUSIONI  
(P. *Francesco Ciccimarra*)

I lavori si chiuderanno alle ore 12.00.

## CORSO ESTIVO DI AGGIORNAMENTO

*Albergo Soggiorno Alpino – Lavarone (TN)*

*23 – 30 luglio 2000*

- ISCRIZIONI, da inoltrare, via fax, in segreteria AGIDAE LABOR (n° 06/8412310), **entro e non oltre il 10/7 p.v.**

- QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

- **Stanze singole:** Lit. 650.000 a persona;
- **Stanze doppie:** Lit. 600.000 a persona;
- **Solo Corso:** Lit. 500.000 a persona.

## CORSO ESTIVO DI FORMAZIONE

CEDOLA DI ISCRIZIONE

LAVARONE, 23 - 30/07/2000

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Istituto \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

Stanza singola: ☐

Stanza doppia: ☐

Solo corso: ☐

N.B.: In caso di più persone, fotocopiare e restituire la presente cedola.

# LA PARITÀ SCOLASTICA

## CIRCOLARE APPLICATIVA N. 15/6/2000, N. 163

### ALCUNE RIFLESSIONI

*Con la Circolare Ministeriale 15 giugno 2000, n. 163, qui allegata, si è dato ufficialmente il “via libera” al nuovo “sistema nazionale di istruzione”, disegnato nella legge 10 marzo 2000, n. 62, intitolata “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” (cfr. “Documenti AGIDAE” nn. 2-3/2000, pp. 13 – 15).*

*Si stanno moltiplicando in queste ore le reazioni e i commenti; ed è facile constatare come si vada da attestazioni di entusiasmi magari eccessivi, a riflessioni di segno diametralmente opposto.*

*Non c’è dubbio che la Circolare rappresenti soltanto il “primo passo” dell’attivazione del nuovo sistema scolastico; non c’è dubbio che essa sia oggettivamente “limitata” a dare le prime indicazioni operative per far decollare il sistema della scuola paritaria, rinviando formalmente ad un prossimo e più completo intervento ministeriale il compito di integrare il quadro normativo di riferimento, operando i necessari raccordi tra la disciplina vigente e quella prospettata dalla legge sulla parità scolastica.*

*E’ naturale quindi che quanti si attendevano un documento completo, sotto il profilo dei doveri e dei diritti (non esclusi quelli di natura economica) siano rimasti notevolmente delusi, dal momento che la Circolare che qui si commenta si limita a fornire l’elenco delle condizioni richieste per l’accesso al nuovo sistema scolastico paritario, nulla disponendo in ordine a quella parità giuridica, oltre che economica, che da anni le nostre scuole attendono con impazienza. Questi aspetti saranno oggetto di provvedimenti successivi.*

*Premesso quanto sopra, ci sembra necessario tentare di comprendere il significato complessivo della Circolare alla luce sia del momento normativo che la scuola italiana sta attraversando, sia della scelta che i Gestori devono effettuare, magari in tempi molto ravvicinati.*

- 1. Avviato il nuovo sistema nazionale scolastico, le nostre Istituzioni non potranno che “entrare” nell’ordinamento della scuola paritaria per motivi diversi: per l’assoluto valore del progetto educativo che si propone come modello formativo – culturale delle nuove generazioni; per il servizio pubblico che da sempre rendono alle famiglie e agli alunni; per la totale mancanza di finalità lucrative e la relativa insussistenza del problema bilancio/rendiconto. Si tratta, quindi, di decidere i tempi più opportuni, tenuto conto di ogni singola realtà scolastica, ma l’obiettivo finale ci pare fuori discussione. Sarebbe realmente difficile, invece, ipotizzare scuole cattoliche che optano per un regime di “privatizzazione”, senza essere in grado di dare un titolo con valore legale.*
- 2. Gli “oneri” che la Circolare pone a carico dei Gestori in realtà non sono nuovi, limitandosi essa a recepire ciò che già oggi è obbligatorio per legge: si pensi alle norme sulla sicurezza, sull’igiene, sugli ambienti, sul possesso dei titoli di abilitazione, sulla elaborazione di un progetto di autonomia didattica deciso dal collegio dei docenti, ecc..*
- 3. Le “novità” rispetto al vigente sistema si limitano essenzialmente ad alcuni aspetti:*
  - a) l’obbligo del Piano Offerta Formativa, che esprime un progetto educativo in linea con un preciso orientamento culturale e/o religioso: il POF orienta la scelta degli utenti, condizionandola anche all’accettazione da parte del Gestore; proprio in questo “incontro” tra proposta educativa ed accettazione da parte delle famiglie si esplicita l’esercizio del diritto di libertà della scuola e delle famiglie stesse.*
  - b) L’obbligo di iscrivere alunni portatori di handicap: sul punto va detto che l’art. 1, comma 14, della L. 62/2000 sulla parità prevede già uno stanziamento di 7 miliardi per il sostegno. E’ sufficiente, pertanto, che la scuola chieda il relativo contributo, previsto anche da un’altra legge dello Stato (L. 104/92).*

- c) La pubblicità del bilancio della scuola: *non è superfluo ricordare che si tratta non del bilancio dell'ente giuridico (Congregazione) ma della singola scuola, per la quale già oggi il D.lgs. n. 460/97 (sugli enti non commerciali) prevede l'obbligo di una contabilità separata. Con opportuni accorgimenti e precisazioni di ordine tecnico riteniamo che non si tratti di un onere insostenibile poiché, a fronte di contribuzioni pubbliche (Scuola Elementare Parificata, Scuola Materna, future erogazioni) e private (rette delle famiglie) è impensabile presumere di non rendere conto, anche perché le nostre Istituzioni scolastiche non hanno nulla da temere o da nascondere. L'AGIDAE si impegna a fornire agli Istituti uno schema di bilancio che tenga conto della specificità delle scuole delle Congregazioni nelle quali il lavoro dei religiosi e delle religiose spesso non trova un riscontro di carattere economico. Va ribadito che la "pubblicità" del bilancio è limitata agli organi di vigilanza e a quanti, nella singola scuola, sono interessati a prendere visione dell'andamento economico. Sarà opportuno un apposito Regolamento interno, per definire tempi e modalità di tale consultazione.*

IN CONCRETO:

1. Tutte le fasce di istruzione **possono chiedere** la parità: la scuola materna, la scuola elementare parificata o autorizzata, la scuola media inferiore e superiore.
2. Il termine per la richiesta è fissato al 15/07/2000.
3. Ogni Istituto deve decidere se "entrare" nel nuovo sistema scolastico quest'anno o negli anni prossimi. Se non sussistono controindicazioni riguardanti i locali, le attrezzature, l'igiene e la sicurezza, l'applicazione del CCNL, i titoli professionali dei docenti, gli Istituti possono tranquillamente decidere di chiedere la parità; in caso diverso, la richiesta potrà essere inoltrata negli anni successivi.
4. Il regime di scuola paritaria non esige che la scuola sia gratuita, almeno finché lo Stato non affronterà in modo adeguato il problema del finanziamento. Pertanto, il regime economico delle scuole non viene in alcuna maniera modificato: scuole materne ed elementari parificate continueranno a ricevere i contributi pubblici; le elementari autorizzate e le scuole medie seguiranno a mantenersi con le rette, in attesa di tempi migliori.
5. Procedura per la parità: la Circolare ha disegnato due tracciati: a) per le scuole già "riconosciute" (materne autorizzate, elementari parificate, legalmente riconosciute e pareggiate); b) per le altre (elementari autorizzate, private, ecc.). Per le prime, il Gestore deve dichiarare che permangono le condizioni per le quali è stato ottenuto il riconoscimento della scuola; di conseguenza, si ritiene acquisita tutta la relativa documentazione. Per le scuole oggi non riconosciute, che chiedono la parità, occorre, invece, presentare la relativa domanda, integrata: a) dal nulla – osta dell'autorità ecclesiastica (Congregazione per l'Educazione Cattolica, previo assenso del vescovo diocesano); b) da una serie di documenti tecnici (cfr. il punto n. 3 della Circolare).
6. La FIDAE e la FISM hanno già predisposto un modello di domanda per la richiesta della parità. Si avvertono le scuole materne che adottano il CCNL AGIDAE di modificare il modello FISM nella parte in cui si fa riferimento all'applicazione del CCNL e trascrivere come segue: "il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001 AGIDAE, CGIL-CISL-UIL-Scuola, SNALS CONFAL, SINASCA".

Roma, 23 giugno 2000

P. Francesco Ciccimarra